



15218-25

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

SALVATORE DOVERE	- Presidente -	Sent. n. sez. 1436/2024
LUCIA VIGNALE		UP - 26/11/2024
EUGENIA SERRAO		R.G.N. 27893/2024
MARIA TERESA ARENA		
DANIELE CENCI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

nato a il

avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.ssa SILVIA SALVADORI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilit  del ricorso.

Uditi i Difensori:

  presente l'Avv.ssa Cecilia COLLINI, del Foro di SIENA, Difensore di ,
che espone le proprie ragioni e deposita la nota spese e conclusioni scritte cui si
riporta;

  presente l'Avv. Andrea MORI, del Foro di SIENA, in difesa di e di
, che, all'esito della discussione, deposita nota spese e conclusioni
scritte alle quali si riporta;

  presente l'Avv. Adriano GALLI, del Foro di GROSSETO, Difensore di
che chiede l'accoglimento del ricorso;

è presente, in sostituzione dell'Avv. Emiliano CIUFEGNI, del Foro di SIENA, Difensore di _____, per delega scritta depositata in udienza, l'Avv.ssa Cecilia COLLINI, che, all'esito della discussione, deposita la nota spese e le conclusioni scritte alle quali si riporta;

è presente l'Avv.ssa Amanda PAOLETTI AMANDA, del Foro di GROSSETO, in difesa di _____, che, al termine della propria discussione, chiede l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze il 20 dicembre 2023, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Grosseto il 18 febbraio 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto responsabile del reato di omicidio colposo, fatto contestato come commesso il 31 agosto 2012, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in solido con il responsabile civile, in forma generica, alle parti civili ed con assegnazione alla stesse di somma a titolo di provvisionale, invece ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per essere il reato estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.

2. I fatti, in estrema sintesi, come concordemente ricostruiti dai giudici di merito.

2.1. di cinquant'anni, la mattina del 30 agosto 2012, mentre si trovava in spiaggia a in compagnia del figlio e della moglie, ha accusato improvvisamente un malore ed è stato, perciò, accompagnato presso il locale servizio di Pronto Soccorso. I sanitari, dopo una breve attività di osservazione, tra le 11.09 e le 11.32 antimeridiane, nel corso della quale hanno monitorato i parametri vitali del paziente, rilevando, attraverso quattro misurazioni della pressione arteriosa, un notevole stato ipertensivo, hanno deciso per il trasporto urgente di tramite ambulanza medicalizzata, a bordo della quale è salito anche il medico che lo aveva preso in carico, dott. presso l'ospedale di maggiormente attrezzato, per gli accertamenti del caso, sospettando una ischemia miocardica in atto, e ciò nonostante la negatività agli enzimi indicativi di necrosi miocardica. I sanitari considerata la sintomatologia di cioè forte dolore toracico e sudorazione fredda, gli avevano somministrato una terapia a base di morfina, per ridurre il dolore, e *carvasin*, farmaco idoneo a ridurre i valori della pressione.

Giunti al Pronto Soccorso dell'Ospedale il dott. ha illustrato ai colleghi e agli infermieri la situazione che lo aveva indotto a sospettare un infarto del miocardio. Effettuato il c.d. *triage*, è stata annotata la sintomatologia rilevata dal medico di e la terapia già somministrata, segnalando anche che l'anamnesi era negativa per patologie e che il paziente non assumeva di *routine* alcun farmaco. Sono state quindi eseguite due rilevazioni della pressione arteriosa, la prima alle ore 12:12 e la seconda alle 12:26, da cui sono risultati valori di pressione arteriosa pari, rispettivamente, a

165/82 e 200/00 mm/hg ed un emogas alle 12.48. La prima visita è stata effettuata circa alle 13.00 dal dott. _____ il quale, all'esame obiettivo, ha rilevato: "paziente vigile, orientato, eupnoico, sintomatologia attenuata ma ancora presente, dolore in sede retrosternale".

Alle ore 14.00 il dott. _____ terminato il suo turno ed è subentrato il dott. _____, il quale ha preso in carico il paziente.

Presso il Pronto Soccorso di _____ sono stati eseguiti anche altri accertamenti: le determinazioni seriate degli indici di necrosi miocardica, con esito negativo, ed ulteriori esami ematochimici, anch'essi con risultati negativi, a parte un innalzamento delle LDH; inoltre, due tracciati ECG, uno subito e l'altro alle ore 20.49, poco prima delle dimissioni, entrambi con risultati nella norma; una radiografia del torace a paziente supino, con il solo rilievo di ombra cardiaca apparentemente ingrandita.

Il paziente è rimasto presso il pronto soccorso fino alle 20.52, quando è stato dimesso dal dott. _____ che ha dato atto di un paziente asintomatico e di un percorso del dolore toracico negativo, consigliando l'effettuazione in elezione di un ecocardiogramma. La diagnosi al momento della dimissione è stata, testualmente, quella di "dolore toracico".

Tornato presso la sua abitazione, _____ nella notte tra il 30 e il 31 agosto ha continuato a lamentarsi con la moglie per un fastidioso dolore alla bocca dello stomaco e alla parte alta della schiena, che gli impediva di riposare, e, alzatosi intorno alle 7 del mattino, dopo aver fatto colazione è stato colto improvvisamente da un dolore insopportabile al petto ed è spirato nel giro di pochi istanti; infatti, i sanitari del "118", intervenuti alle 08.30 del 31 agosto 2012, ne hanno constatato il decesso per arresto cardiocircolatorio irreversibile.

L'esame autoptico eseguito il 4 settembre 2012 dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, prof. _____ ha consentito di accertare che _____ è deceduto a causa di un emitorace massivo conseguente a dissecazione aortica di tipo 3° sopradiaframmatica, secondo la classificazione di De Bakey, di tipo B, secondo la classificazione di Stanford.

2.2. Al dott. _____ è stato imputato di avere tralasciato di considerare, a fronte di un paziente con dolore toracico acuto, ipotesi diagnostiche alternative, rispetto a quella iniziale, poi esclusa, di ischemia del miocardio, senza sottoporre _____ ad un monitoraggio della pressione, nonostante il notevole stato ipertensivo da questi presentato e dimettendolo, di fatto, senza una diagnosi, tale non essendo l'indicato "dolore toracico".

Il Tribunale ha individuato profili colposi nella condotta del dott. _____ che ha seguito il paziente quando ormai era terminata la preliminare attività diagnostica, che ha escluso la patogenesi ischemica del dolore toracico e che lo

ha dimesso, senza ulteriori indagini, con una sostanziale *non-diagnosi* di dolore toracico, essendo il dolore un sintomo e non già una diagnosi. Il giudizio clinico del dott. _____ non è risultato adeguato alla concreta situazione in cui versava il paziente, alla luce del tipo di dolore e del quadro clinico ipertensivo che lo stesso presentava. I profili colposi ascrivibili a _____ sono stati ritenuti dal Tribunale gravi, in violazione delle linee guida e/o delle buone prassi clinico-assistenziali e ritenuti non emendabili, e ciò sia applicando la c.d. legge Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189), che ha previsto la non punibilità dell'esercente la professione sanitaria per i casi di colpa non grave, senza distinzione tra imperizia, diligenza imprudenza, sia alla luce della c.d. legge Gelli-Bianco (legge 8 marzo 2017, n. 24), che ha escluso la responsabilità dell'imputato per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell'esecuzione della sua attività professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico assistenziali adeguate al caso concreto.

.Quanto alla valutazione del nesso di causalità tra la condotta omissiva colposa ascrivibile a _____ cioè la mancata esecuzione di controlli e di accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi, e l'evento-morte del paziente _____ il Tribunale ha osservato che, in tema di responsabilità del sanitario per condotte omissive in fase diagnostica, ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso eziologico, occorre fare riferimento a un giudizio controfattuale ipotetico al fine di accertare, dando per verificato il comportamento omesso, se quest'ultimo avrebbe, con alto grado di probabilità logica, impedito o ritardato in modo significativo il verificarsi dell'evento o, comunque, ridotto l'intensità lesiva dello stesso. Secondo i consulenti tecnici del Pubblico Ministero e della parte civile, la cui valutazione è stata condivisa dal Tribunale, le percentuali di sopravvivenza del paziente se lo stesso, previa diagnosi corretta, fosse stato tempestivamente sottoposto a terapia adeguata, sarebbero state significative: si è evidenziato, infatti, che la dissecazione aortica di tipo B tende spontaneamente a cronicizzare con una mortalità intraospedaliera che non supera il 10% dei casi ed una sopravvivenza a sei mesi del 91%. In particolare, ha rilevato il Tribunale che le osservazioni formulate dai consulenti tecnici del P.M. e della parte civile trovano fondamento nei dati riportati nella letteratura scientifica di settore che, per le dissecazioni di tipo B adeguatamente trattate con terapia medica, indica una percentuale di sopravvivenza a 4-5 anni oscillante tra il 60 e l'80% e una percentuale di sopravvivenza a 10 anni oscillante tra il 40 e il 50%.

In conclusione, il Tribunale ha ritenuto che, se il dottor _____ avesse agito correttamente, l'evento dannoso costituito dalla morte di _____ non si sarebbe



verificato con elevata probabilità oppure si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore al 31 agosto 2012.

L'originario coimputato, dott. _____ è stato, invece, assolto, per non avere commesso il fatto.

2.3. Presentato appello da parte dell'imputato, lamentando, con un primo, diffusissimo, motivo, l'inesistenza del reato per carenza degli elementi costitutivi, e con un secondo la erroneità e la illegittimità, per violazione dell'art. 12, comma 2, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, ed anche per assenza di motivazione, della liquidazione dei compensi alle parti civili, la Corte territoriale, come accennato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per essere il reato estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.

2.3.1. Ha premesso la Corte territoriale che, secondo i principi fissati dalla Corte di cassazione, il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta anche condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, è tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili relativi alla generica condanna risarcitoria, e, a tal fine, non deve verificare se si sia perfezionato il reato contestato, ma accertare se la condotta dell'imputato sia stata idonea a provocare un danno ingiusto, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, secondo il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente", richiamando al riguardo l'insegnamento di Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377 (secondo cui «Il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale, in primo grado, è intervenuta anche condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede ex art. 539 cod. proc. pen., è tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili relativi alla generica condanna risarcitoria e, a tal fine, non deve verificare se si sia perfezionato il reato contestato, bensì accertare se la condotta dell'imputato sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. secondo il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente"»).

Sulla base di tale premessa, ha ritenuto la Corte di merito costituire oggetto del giudizio l'accertamento della responsabilità dell'imputato in relazione ai meri aspetti civilistici della vicenda in contestazione, stante la intervenuta declaratoria di prescrizione del reato. Nel caso in esame, infatti, ad avviso dei giudici di merito, residuo a carico di _____ la condanna generica al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, e, in relazione a tale aspetto, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, la sentenza del giudice penale, che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, abbia pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore

della parte civile, demandando nella liquidazione a successivo, separato, giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla *declaratoria iuris* di generica condanna al risarcimento e alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati.

La Corte di appello ha anche richiamato la sentenza della Corte costituzionale numero 182 del 7-30 luglio 2021 con cui è stata dichiarata la infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., sollevate in riferimento a numerosi parametri, chiarendo che, a seguito del maturarsi della prescrizione, il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato, ma dovrà accertare se si è integrata la fattispecie civilistica aquiliana di cui all'articolo 2043 cod. civ.

Ha precisato altresì la Consulta che, con riguardo al fatto, come storicamente considerato nell'imputazione penale, il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica, commissiva od omissiva, contestata all'imputato come reato, che contestualmente si dichiara estinto per prescrizione, ma, piuttosto, se quella condotta sia stata idonea a provocare un danno ingiusto secondo l'articolo 2043 del codice civile, cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno.

In conseguenza - ha ritenuto la Corte di appello - il giudice penale non è tenuto a verificare se risultino accertati i profili di responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragione dubbio, ma a riscontrare la sussistenza di una condotta illecita fonte del diritto al risarcimento in favore delle parti civili, richiamandosi l'insegnamento delle Sezioni Unite penali, sent. n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138, secondo cui «Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva». Mentre per l'illecito civile vale il criterio del "più probabile che non" o

della "probabilità prevalente" , come puntualizzato, tra le altre, da Sez. U civ., n. 576 del 11/01/2008, V. vs. Usl 42 Napoli ed altro, Rv. 600899 («In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"»).

2.3.2. Effettuate tali premesse di carattere generale e sistematico (pp. 7-9), La Corte di appello dà atto (alle pp. 7 e 10) di avere rinnovato l'istruttoria nominando collegio peritale cui ha sottoposto il seguente quesito: "accertino i periti se la condotta del dott. nel prendere in cura in data 31 agosto 2012 , nella fase di accesso al pronto soccorso dell'ospedale di sia stata improntata a diligenza e osservanza dei protocolli medici. In particolare, verificano se siano stati posti in essere necessari accertamenti finalizzati alla verifica di ipotesi diagnostiche alternative e se siano state adeguatamente valutati la sintomatologia dolorosa e il quadro ipertensivo in atto nel paziente".

Riferisce, quindi, che il Collegio peritale è pervenuto a conclusioni analoghe a quelle rassegnate dal consulente del P.M. e dai cc.tt. delle parti civili, che passa ad illustrare.

Ricostruita la storia clinica del paziente e gli ultimi due giorni di vita, 30 e 31 agosto 2012, in termini sovrapponibili a quelli del Tribunale (p. 10), la Corte territoriale svolge il seguente ragionamento (pp. 10-13).

lamentava intenso dolore toracico, qualificato dai sanitari che lo hanno preso in carico a come dolore tipico per ischemia miocardica acuta e che correttamente, in quel momento, è stato trattato con analgesici, aggreganti piastrinici e nitroderivati, per essere poi condotto, con ambulanza medicalizzata presso il pronto soccorso di ove è stato sottoposto ad elettrocardiogramma, che non ha evidenziato particolari anomalie, e al dosaggio degli enzimi miocardio-specifici, risultati entro il *range* di normalità, sicché l'esito di tali esami ha fatto escludere la diagnosi, inizialmente formulata, nel contesto allora evidente, di infarto miocardico acuto. Tuttavia, le linee guida nazionali e internazionali espressamente richiamate nella relazione peritale sono concordi

nell'affermare che, una volta escluso l'infarto miocardico, sarebbe stato necessario ricercare altre patologie, molto meno frequenti, ma potenzialmente mortali, che si presentano con un quadro simile - dolore tipico - e che necessitano di provvedimenti terapeutici tempestivi, in ragione della elevata mortalità, quali embolia polmonare, pneumotorace e dissezione aortica (quest'ultima risultata causa della morte).

E si è messo in risalto che, invece, una volta esclusa la presenza di un infarto del miocardio, si è proceduto a dimettere il paziente, senza però completare l'algoritmo diagnostico del dolore toracico.

A ciò si aggiunga che il riscontro di ipertensione arteriosa rappresenta un fattore di rischio, sia per l'insorgenza della dissezione aortica sia per la sua progressione e il rischio di evoluzione delle lesioni verso la rottura completa dell'aorta e la conseguente morte del paziente

Nel corso dell'esame, i periti hanno evidenziato che l'esistenza del dolore toracico intenso, tanto da richiedere somministrazione di morfina per placare o per attenuare la percezione del paziente, avrebbe necessariamente richiesto un approfondimento diagnostico, approfondimento che è stato, invece, omesso, in quanto non risulta essere stata neppure presa in considerazione una diagnosi differenziale. A ciò si aggiunga che poco rileva che il dolore toracico si fosse o meno attenuato, circostanza sulla quale le testimonianze assunte a dibattimento - nota la Corte territoriale - sono risultate non univoche, rilevando che anche la riduzione ovvero l'assenza del dolore, eventualmente verificata mentre il paziente era presso il pronto soccorso di _____ non avrebbe in alcun modo giustificato la mancata formulazione di diagnosi differenziale, come richiesto dalle linee guida richiamate dai periti nella relazione scritta, tanto più che il paziente presentava valori pressori alti, tali cioè da richiedere un monitoraggio, monitoraggio che, invece, non è stato effettuato. Ed è emersa anche la mancanza di un attento colloquio tra il dott. _____ ed il paziente, che invece sarebbe stato indispensabile per indagare la presenza del dolore, la sua irradiazione e la sua intensità, in modo tale da consentire al medico di orientarsi sulle possibili cause. A ciò si aggiunga che non è stata neppure richiesta la consulenza cardiologica prima delle dimissioni.

L'insieme delle riferite condotte negligenti e imprudenti, oltre che in violazione di linee guida, attesta, ad avviso della Corte di appello, l'esistenza di plurimi profili colposi, di grado elevato, nella condotta dell'imputato, causalmente connessi con l'evento letale. E si è ritenuto ragionevolmente prevedibile, con il quadro che si era presentato, che la condizione del paziente potesse degenerare con il passare del tempo, apprendendosi dalla lettura della relazione di perizia che la dissezione aortica si presenta con le caratteristiche descritte, cioè con un

dolore molto intenso nel momento in cui si produce una prima alterazione anatomica, ossia la lacerazione intima della parete aortica, e che spesso, dopo questa prima fase, il dolore sparisce o si attenua perché si ricrea un equilibrio circolatorio ma, distanza di tempo, ore o pochi giorni, il paziente può avere un nuovo episodio di dolore seguito da arresto cardiaco che conduce a morte.

Ulteriore elemento colposamente sottovalutato dal dott. _____ ad avviso dei decidenti, conformemente all'opinione dei periti, è la presenza di valori pressori elevati, che costituisce un grave fattore di rischio per la dissezione aortica o per il completamento di un evento dissecativo, al riguardo osservandosi che i valori pressori durante la permanenza del paziente presso il Pronto Soccorso di _____ non sono stati monitorati e, quindi, sono stati ignorati.

Ad avviso dei periti, dunque, l'evento, poi verificatosi, non solo non era imprevedibile ma era, oltre che prevedibile, anche diagnosticabile, attraverso esami strumentali, come sottolineato dal c.t. del P.M., prof. _____, che ha fatto riferimento alla possibilità di effettuare una ecografia cardiaca oppure una angiotac, entrambe eseguibili presso la struttura ospedaliera ove il paziente si trovava. Si è sottolineato che, in ogni caso, l'elettrocardiogramma eseguito al Pronto Soccorso aveva, comunque, rivelato un'ipertrofia settale importante, segno di crisi ipertensiva che non risulta in alcun modo essere stata indagata.

Ancora: secondo quanto evidenziato nella consulenza del prof. _____ ovvero che nel 70% di pazienti con dissecazione aortica sopradiaframmatica di tipo 3°, secondo De Bakey, e di tipo B, secondo Stanford, vi è una preesistente ipertensione, a differenza degli altri tipi, in cui l'ipertensione influisce in misura minore; se, dunque, fossero stati eseguiti gli esami strumentali indicati, si sarebbe potuta diagnosticare la patologia in atto e la probabilità di sopravvivenza del paziente sarebbe stata superiore al 50%, in quanto il prof. _____ ha citato un dato tratto dalla letteratura medica, da cui si ricava che una diagnosi tempestiva avrebbe consentito di evitare il decesso del paziente, per il tipo di patologie da cui era affetto, nella percentuale del 70% come dato medio.

Al contrario - ha sottolineato la Corte di appello - _____ è stato dimesso senza la formulazione di una diagnosi, posto che il dolore toracico pacificamente è un sintomo non già una diagnosi, e, per di più, con il dubbio, non risolto, da parte dott. _____ della presenza di una patologia vascolare, seppur non individuata, tanto che il medico contestualmente alle dimissioni ha prescritto un elettrocardiogramma in elezione senza urgenza.

Pertanto, deve concludersi che il percorso diagnostico iniziato correttamente si è poi interrotto, per cui non soltanto non si è presa in considerazione la diagnosi differenziale, ma non ci si è neppure domandati sul perché fosse insorta



una così grave crisi ipertensiva unita al dolore toracico tipico di patologia cardiocircolatoria.

In base a tutte le considerazioni svolte ha ritenuto la Corte di appello sussistenti i profili colposi addebitati al dott. nel capo di imputazione e cioè: negligenza, per non avere fatto ricorso a una consulenza cardiologica né avere approfondito mediante un attento dialogo con il paziente la natura, l'intensità di irradiazione e la permanenza del dolore toracico; imprudenza, per avere dimesso il paziente senza avere monitorato i valori pressori e senza avere formulato una diagnosi, nonostante il dubbio manifestato dalla prescrizione di un di un ecocardiogramma in elezione; violazione delle linee guida, il ragione dell'omesso approfondimento diagnostico attraverso la esecuzione degli esami necessari strumentali, nonostante la presenza dei sintomi che avrebbero dovuto far ipotizzare la dissezione aortica.

Risultato provato, in definitiva, ad avviso della Corte territoriale, il nesso causale tra la condotta colposa del medico e l'evento-morte cagionato da

richiamandosi al riguardo quanto evidenziato dal consulente tecnico dott.

alla pagina 5 della propria relazione, e cioè che la dissecazione dell'aorta, attraverso la TC, può essere diagnosticata in termini certi e che la diagnosi della patologia avrebbe consentito di apprestare una terapia farmacologica volta a impedire la progressione della dissecazione aortica e la possibile rottura dell'aorta, che ha, evidentemente, conseguente letali. E si sottolinea ulteriormente che la sopravvivenza, nei casi di diagnosi tempestive e di terapia appropriata, si attesta intorno ad una percentuale del 70%.

Infine (pp. 13-14 della sentenza), richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di colpa professionale medica, l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza, o si addivenga ad un inquadramento erraneo, ma anche quando si ometta di eseguire controlli ed accertamenti doverosi al fine di una corretta formulazione della diagnosi (con richiamo a Sez. 4, n. 36723 del 19/04/2018, Di Saverio), la Corte di appello ha concluso nel senso della necessità di conferma delle statuizioni civili, essendo emersa nel caso di specie la prova del nesso causale tra omessa diagnosi ed evento verificatosi, poiché, tenuto conto delle riferite risultanze del caso concreto, il comportamento doveroso del dott. omesso, sarebbe stato in grado di prevenire l'evento.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui denuncia violazione di legge.

3.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 40 e 589 cod. pen., per omesso accertamento sugli elementi integranti il reato di omicidio colposo per il quale sono state confermate le statuizioni civili a carico del ricorrente, a seguito di pronuncia della Corte di appello di proscioglimento per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, avendo il giudicante valutato la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato, nella sua qualità di medico presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di _____ e il decesso di _____ sulla scorta di criteri valutativi di natura civilistica del "*più probabile che non*" o della "*probabilità prevalente*", in prospettiva di una lettura dell'art. 578 cod. proc. pen. che è superata dalla più recente giurisprudenza che richiederebbe, per contro, anche ai fini della condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, una verifica nel merito della sussistenza del reato secondo un giudizio di alta probabilità logica tipico dell'accertamento penale.

Si richiama al riguardo l'insegnamento della recente sentenza di Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880, di cui al momento della presentazione del ricorso era nota la "notizia di decisione", che ha confermato i principi già enunciati dalla pronuncia di Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273.

In conseguenza, si ritiene che il fatto dovrà essere valutato nei suoi elementi costitutivi e giudicato secondo il principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" e, che, in conseguenza, la sentenza impugnata è viziata *ab origine* a causa dell'applicazione di un principio non attinente al caso concreto, cioè la regola decisoria del "più probabile che non", invece non applicabile al caso di specie, e che, anche solo per tale motivo, la sentenza andrebbe annullata.

Si sottolinea che già la formulazione del quesito ai periti della Corte di appello (testualmente: «accertino i periti se la condotta del dott. _____ nel prendere in cura il 31 agosto 2012 _____ nella fase di accesso al pronto soccorso dell'ospedale di _____ sia stata improntata a diligenza e osservanza dei protocolli medici. In particolare, verifichino se siano stati posti in essere necessari accertamenti finalizzati alla verifica di ipotesi diagnostiche alternative e se siano state adeguatamente valutati la sintomatologia dolorosa e il quadro ipertensivo in atto nel paziente») risente di tale impostazione, non essendovi riferimento agli elementi che integrano il nesso di causalità.

Nonostante le doglianze svolte in punto di nesso di causalità nella impugnazione di merito, reiterate in discussione, la Corte territoriale si sarebbe attestata su meri criteri civilistici basati sulla percentuale statistica di sopravvivenza, senza valutare le seguenti circostanze concrete: gli esami indicati come effettuabili nell'Ospedale, cioè l'ecografia cardiaca e l'angiotac, sono entrambi «di livello superiore tanto che vengono effettuati solo dopo la diagnosi

ed il primo (ecografia cardiaca) è pacifico che non avrebbe rilevato la patologia; Il secondo (angiotac) può comportare per i pazienti rischi (uso del mezzo di contrasto e di macchinari potenziamenti pericolosi per la salute del paziente). Il tutto non è stato valutato» (così alla p. 6 dell'impugnazione); quanto alla omessa indagine circa la ipertrofia settale importante, segno di crisi ipertensiva, emersa da all'elettrocardiogramma, si assume nel ricorso che «l'indagine sull'ipertrofia cardiaca non è di competenza del P.S. ma, come correttamente ha fatto il dot. deve essere valutata in elezione previo il consigliato elettrocardiogramma. Inoltre, come già detto, del predetto esame non sarebbe stata visibile la patologia in esame» (così alla p. 6 del ricorso).

Ad avviso dell'imputato, la sentenza non avrebbe risposto ai seguenti quesiti formulati anche nell'atto di appello: la patologia era diagnosticabile? Sarebbe stata visibile a una tac ? Se sì, quali sarebbero state le cure effettuarsi? Con quali problematiche? Con quale effetto salvifico ? Quali sono gli elementi del caso concreto che si inseriscono nella serie causale? Che effetto avrebbero potuto avere? Si tratterebbe di quesiti irrisolti, avendo la Corte applicato criteri meramente civilistici al caso di specie.

Si assume nell'impugnazione che non si è mai palesato alcun segno specifico della patologia, soltanto *ex post* accertata, e che il paziente è stato dimesso da asintomatico ed anche che, in relazione al momento iniziale e all'evoluzione della malattia, nessuna risposta sarebbe stata fornita.

Richiamandosi giurisprudenza di legittimità stimata pertinente (Sez. 4, n. 42270 del 27/04/2017, Gaglianone Patrizia, non mass.; Sez. 4, n. 10615 del 04/12/2012, dep. 2013, Perrotta ed altro, Rv. 256337; Sez. 4, n. 35659 del 09/07/2009, R.C. e Morana, Rv. 245316), si assume che nesso di causalità non è stato, in realtà, indagato e che, comunque, la tac non avrebbe potuto rilevare la patologia con alto grado di probabilità logica e che il paziente non sarebbe, comunque, sopravvissuto con alto grado di probabilità logica, circostanze tutte queste specificamente esposte nell'appello con riferimento a saperi esperti ed alle quali la Corte non ha fornito risposta o non ne ha fornito di logica.

Anche sul profilo dell'elemento soggettivo del reato, la motivazione della Corte di appello sarebbe assolutamente carente, proprio in virtù del fatto che richiama esplicitamente ed applica integralmente i criteri di colpa civile.

Peraltro, si osserva che la prevedibilità non può essere desunta dalla condotta di aver consigliato un ecocardiogramma di elezione e che, anzi, tale comportamento sarebbe indice di professionalità del medico.

Infine, l'andamento della patologia, ad avviso del ricorrente, non ha avuto segni distintivi con la conseguenza che va esclusa la prevedibilità dell'evento.



3.2. Con il secondo motivo censura violazione dell'art. 12 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e della tabella allegata e conseguente illegittimità della liquidazione dei compensi delle parti civili e della condanna alla loro refusione nonché omessa motivazione sul punto, avendo trascurato che sullo specifico punto della quantificazione dei compensi fosse stata dedotta un motivo di impugnazione (pp. LXII-LXIII) totalmente pretermesso nella sentenza impugnata.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Il P.G. nella requisitoria scritta del 12 ottobre 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

5. Con memoria dell'8 novembre 2024 il ricorrente, il quale ha chiesto il 16 settembre la trattazione orale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

6. Con separate memorie in data 11 novembre 2024 la Difesa delle parti civili e ha chiesto, in linea principale, dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto, per le seguenti ragioni.

2. In primo luogo, va rimarcato che il ricorso attiene unicamente alle statuizioni civili, non avendo l'imputato impugnato la decisione penale. E, appunto in ordine alle statuizioni civili, con il primo motivo si pone la questione circa la applicabilità nel caso di specie dei criteri civilistici, anziché penalistici.

2.1. Al riguardo, la Corte di appello dichiara espressamente (alle pp. 7-9 della sentenza) che intende attenersi al criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente", richiamando al riguardo l'insegnamento di Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, cit. (secondo cui «Il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale, in primo grado, è intervenuta anche condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede ex art. 539 cod. proc. pen., è tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili relativi alla generica condanna risarcitoria e, a tal fine, non deve verificare se si sia perfezionato il reato contestato, bensì accertare se la condotta dell'imputato sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. secondo il criterio



del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente"»), anche alla stregua della decisione della Corte costituzionale n. 182 del 7-30 luglio 2021.

2.2. Si tratta di affermazione condivisibile, per quanto si scriverà appresso, ma che va meglio esplicitata, anche alla luce del principio di diritto, espressamente richiamato dal ricorrente nel primo motivo di impugnazione, che è stato fissato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880), secondo cui «Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito», confermando quanto già affermato dalla pronuncia di Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273, del pari richiamata nel ricorso, e cioè che «All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.».

In particolare, nella motivazione (pp. 10-11, *sub* nn. 9-10 del "considerato in diritto") della citata sentenza delle Sezioni Unite della S.C., ric. P.C. Calpitano, si legge che «[...] in base all'art. 578 cod. proc. pen. è riconosciuto al giudice dell'impugnazione il potere di accertare la responsabilità civile anche in caso di declaratoria di prescrizione del reato, ossia in difetto di condanna dell'imputato agli effetti penali [...] la disposizione dell'art. 578 cod. proc. pen. prevede eccezionalmente, in presenza della parte civile, da un lato, la cognizione piena sull'accusa penale del giudice di appello pur a fronte di prescrizione maturata; dall'altro, il permanere del potere di cognizione del giudice di appello sugli interessi civili a seguito della declaratoria di prescrizione. Nel primo caso, argomentando dal potere di cognizione piena del giudice di appello in presenza della parte civile, Sez. U, Tettamanti, consente l'assoluzione nel merito per mancanza o insufficienza della prova, pur essendo maturata la prescrizione; nel secondo caso, che ha formato oggetto dell'esame della Corte Cost. nella sentenza n.182 del 2021, si tratta della valutazione della responsabilità civile da

parte del giudice dell'impugnazione penale a seguito di dichiarazione di prescrizione del reato in appello».

Inoltre, alla p. 15 (n. 6 del "considerato in diritto") della stessa sentenza si legge che «[...] alle Sezioni Unite si chiede di valutare se dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 578 cod. proc. pen. operata dalla Consulta [nella sentenza numero 182 del 2021, *n.d.e.*] consegua che è precluso al giudice di appello penale, al maturare del termine di prescrizione del reato, l'accertamento a favore dell'imputato dei presupposti per l'assoluzione nel merito nei termini nei quali è stato, invece, ammesso da Sez. U, Tettamanti. Il Collegio ritiene che alla questione debba essere data soluzione negativa perché non vi è incompatibilità tra le due pronunce», per giungere, infine, alle seguenti - testuali - conclusioni (pp. 19-20, nn. 9-10 del "considerato in diritto"):

«Concludendo, il principio consacrato in Sez. U, Tettamanti, che assicura la più ampia tutela del diritto di difesa, non può ritenersi in contrasto con la tutela della presunzione di innocenza. L'intervento della Consulta pone come punto fermo che alla pronuncia di estinzione del reato ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. non possa accompagnarsi, secondo una lettura convenzionalmente orientata della disposizione, l'affermazione, sia pur incidentale, della responsabilità penale dell'autore del danno. La tesi che fa derivare da tale esegesi il ripudio del principio espresso da Sez. U, Tettamanti finisce per imporre al giudice di appello la mera presa d'atto della causa estintiva. Tale ragionamento incorre, tuttavia, nel paradosso di negare, in virtù del principio di presunta innocenza, la possibilità per il giudice di valutare i presupposti dell'assoluzione nel merito, che rappresenta l'obiettivo primario del diritto di difesa. Il Collegio ritiene che, invece, per le ragioni di non incompatibilità tra la pronuncia della Consulta e quella delle Sezioni Unite in precedenza espresse, il vincolo negativo derivante per l'interprete dalla pronuncia costituzionale non incida sul principio affermato dalla sentenza Tettamanti. Tanto più che l'imputato potrebbe aver scelto di non rinunciare alla causa estintiva confidando nel "diritto vivente" originatosi da tale sentenza e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che vi ha fatto seguito [...]

In base alle considerazioni che precedono deve essere enunciato, a norma dell'art. 173, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., il seguente principio di diritto: "Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove



insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito"».

Si tratta di affermazioni assolutamente condivisibili, costituenti vero e proprio "diritto vivente" e che, tuttavia, non possono trovare applicazione nel caso di specie, avendo l'imputato impugnato soltanto le statuizioni civili della sentenza.

2.3. Ciò posto, si prende atto che la Corte di appello, per sua stessa ammissione, non ha approfondito aspetti che risultano indispensabili in tema di elemento oggettivo (con particolare, ma non esclusivo, riferimento al nesso di causalità, che non può essere affidato al mero richiamo a criteri di probabilità statistica generale, che, una volta individuati, vanno calati nel caso specifico alla luce della concreta situazione del paziente, tenendo conto della sua età, delle sue condizioni di salute e di ogni elemento rilevante), oltre che, naturalmente, soggettivo, dell'illecito.

Appare necessario, dunque, puntualizzare le seguenti scansioni logiche.

2.3.1. Il Giudice penale di merito, allorchè si trovi ad applicare l'art. 578 cod. proc. pen. (che disciplina, come recita la relativa rubrica, la "Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione"), deve dare mostra di avere valutato la sussistenza dei presupposti per un'assoluzione, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., cioè «anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile» e non soltanto di avere fatto applicazione della regola sulla immediata declaratoria di cause di non punibilità posta dall'art. 129 cod. proc. pen.

In conseguenza, deve ritenersi necessario il rinvio al giudice penale ove il ricorrente risultato vittorioso si sia doluto di vizio di motivazione, sottolineando l'esistenza in atti di elementi tali da condurre all'assoluzione (per una recente applicazione pratica in tal senso, sia pure in un caso di prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, cfr. Sez. 4, n. 46717 del 26/11/2024, Guzzo Giuseppe ed altro, non mass., *sub* n. 10 del "considerato in diritto, p. 22, ove si legge quanto segue: «La ritenuta sussistenza dei vizi di motivazione sopra indicati rende superfluo l'esame di tutti i restanti motivi di ricorso [...] il termine di prescrizione è ormai decorso. La prescrizione è maturata dopo la pronuncia della sentenza della Corte di appello, che ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado. Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la prescrizione non possa essere dichiarata in questa sede di legittimità. Trova, infatti, applicazione il principio secondo il quale "in presenza di vizi della

motivazione della sentenza di appello e qualora si proceda contestualmente anche agli effetti civili, non è possibile dichiarare immediatamente l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, limitandosi a escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen., dal momento che il ricorso dell'imputato in ordine all'affermazione di responsabilità impone la valutazione del compendio probatorio 'a cognizione piena', sia agli effetti penali che a quelli civili, con conseguente trasmissione degli atti al giudice penale a seguito di annullamento con rinvio" (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01; Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, dep.2022, Salvatore, Rv. 282815 - 01). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello [...] cui deve essere demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità»).

2.3.2. Una volta effettuato tale vaglio, il decidente deve passare ad esaminare la fattispecie civile, tenendo presente, tuttavia, che le formule generalmente impiegate per distinguere le regole di giudizio da applicarsi in ambito penale e civile (rispettivamente, "oltre ogni ragionevole dubbio" e "più probabile che non") rischiano, ove non correttamente intese, di generare equivoci.

Infatti, anche per la giurisprudenza civile di legittimità, il "più probabile che non" non fa riferimento alla probabilità meramente statistica ma alla probabilità logica, come – persuasivamente – chiarito, tra le altre, da una recente ordinanza della specializzata Sez. 3 civ. della S.C., peraltro resa in un caso di colpa sanitaria, la cui massima ufficiale recita: «In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'accertamento del CTU corrispondesse al concetto di "causa più probabile", avendo il consulente usato il termine "grado medio sul piano statistico", senza considerare che tale giudizio era di comparazione delle cause, avendo escluso categoricamente che le altre spiegazioni causali fossero plausibili)» (Sez. 3 civ., ord. n. 25805 del 26/09/2024, G vs A, Rv. 672460). Nella motivazione della

relativa ordinanza, *sub* n. 2.1 dei "motivi della decisione", pp. 8-10, si legge quanto segue:

nel caso di specie «i giudici di merito fanno erronea applicazione di un criterio giuridico di valutazione del nesso causale: quello che impone di ritenere provata la causa di un evento quando quella causa è più probabile di una causa diversa o di una causa contraria, criterio che solitamente si esprime nella formula del "più probabile che non". Infatti, hanno ritenuto che il giudizio del CTU non consentisse di raggiungere quella probabilità. Se è vero che l'accertamento della probabilità in concreto è un accertamento di fatto, è altresì vero che il criterio con cui la probabilità si accerta, o meglio il criterio che guida il giudizio sulla probabilità, è invece un criterio logico-giuridico, la cui violazione è censurabile in cassazione: cosa significhi "più probabile che no" è questione giuridica; se, nel caso concreto, quella probabilità si sia verificata, è questione di fatto. È compito del giudice di merito stabilire se l'accertamento fatto dal CTU consenta di ritenere come più probabile la causa da lui indicata, rispetto invece a cause alternative, e nel compiere questa valutazione il giudice di merito deve attenersi al concetto di probabilità, non necessariamente statistico, ma altresì logico (Cass. 21530/ 2021; Cass. 2474/ 2021; Cass. 23197/ 2018): probabilità logica vuol dire che nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori, o della sua coerenza intrinseca, o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere una decisione. Nel valutare, dunque, quale sia il grado di probabilità di una ipotesi - nella specie quella formulata dal CTU - il giudice di merito deve apprezzare se quella ipotesi spieghi quella causa come più probabile di altre. Nella fattispecie, il CTU [...] aveva affermato che l'emorragia provocata durante la biopsia era da intendersi causa altamente probabile della morte (se non si fosse procurata l'emorragia, il paziente avrebbe avuto alte probabilità di sopravvivenza); mentre aveva indicato l'altra causa, ossia l'inerzia dei sanitari della causa di cura, come una probabilità di grado medio. In questo caso i giudici di merito hanno escluso dunque che l'accertamento del CTU corrispondesse al concetto di "causa più probabile" perché egli aveva usato il termine "grado medio sul piano statistico". Essi si sono limitati dunque a qualificare la probabilità sulla base della letterale espressione "grado medio sul piano statistico", senza tenere conto che il giudizio reso dal CTU era di comparazione delle cause: egli aveva chiaramente detto che le altre possibili spiegazioni, ossia la preesistenza di uno stato cardiaco deficitario e la preesistenza della neoplasia, non avevano inciso affatto, data la loro lieve entità. Conseguentemente, una concezione della probabilità sotto il profilo logico, ossia della causa che spiega l'evento con maggiore probabilità rispetto alle altre cause, impone di tenere conto, per

l'appunto, della probabilità di queste ultime e della comparazione tra le diverse ipotesi: comparazione che il CTU aveva fatto escludendo categoricamente che le altre spiegazioni causali fossero plausibili, e dunque che le altre cause (preesistenza di quelle patologie) potessero avere avuto un qualche ruolo causale nella determinazione dell'evento. Il che significa che i giudici di merito non hanno fatto buon uso del concetto, che pure ritengono di avere applicato, del criterio del "più probabile che no", il quale, si ripete, nel caso di spiegazioni causali alternative, significa dare la prevalenza alla spiegazione che si presenta come più probabile rispetto alle altre disponibili».

Si tratta di affermazione reiterata nella giurisprudenza civile di legittimità, che (nel fare applicazione dei principi di diritto fissati dalla nota pronuncia delle Sez U civ., n. 576 del 11/01/2008, V vs USL 42 Napoli ed altro, cit., in tema di nesso di causalità in una vicenda relativa a danni da emoderivati) ha puntualizzato quanto segue:

«In tema di responsabilità civile, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i principi posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", lo *standard* di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto» (Sez. L. n. 47 del 03/01/2017, F vs R, Rv. 642263);

«In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno *standard* di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana). (Nel dare applicazione al principio, in un caso in cui alla omessa diagnosi di appendicite acuta era comunque seguita la

risoluzione della patologia mediante intervento chirurgico, all'esito del quale era peraltro insorto uno stato di coma con pericolo di vita, la S.C. ha affermato che, sostituendo alla omessa diagnosi la corretta rilevazione della patologia, sarebbe rimasto immutato, nella sequenza sopra indicata, il segmento causale successivo, posto che l'intervento chirurgico aveva trovato il diretto antecedente causale nella malattia non altrimenti trattabile e il successivo stato di coma aveva costituito un evento del tutto anomalo ed eccezionale, la cui genesi eziologica era stata assorbita nella efficienza deterministica esclusiva della condotta gravemente imperita dell'anestesista nel corso dell'intervento)» (Sez. 3, ord. n. 23197 del 27/09/2018, M vs P, Rv. 650602);

e, più recentemente, «In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione di merito che, facendo corretta applicazione dell'enunciato principio, aveva fondato la responsabilità di una struttura sanitaria, per colpa dei medici ivi operanti, in relazione al decesso di una paziente derivato dal ritardo di un solo giorno con cui le era stata diagnosticata la cd. "sindrome di Lyell", non soltanto sul dato statistico delle percentuali di sopravvivenza dei pazienti affetti da detta sindrome, oltre che sul giudizio controfattuale a fronte di una condotta omissiva, ma anche sulla scorta degli elementi concreti risultanti dalle espletate c.t.u. e dalle prove acquisite riguardo alla superficialità dell'anamnesi effettuata sin dal ricovero, da cui era derivata l'errata diagnosi e le conseguenti dimissioni della paziente, nonostante l'elevata temperatura corporea, per di più, previa somministrazione di un farmaco tale da abbatterne del 70% le probabilità di sopravvivenza)» (Sez. 3, n. 21530 del 27/07/2021, A vs P, Rv. 662197).

2.3.3. La vicenda concreta in cui si inserisce l'ultimo precedente della giurisprudenza civile richiamato consente di spiegare agevolmente il passaggio successivo.

La censura svolta dal ricorrente con il primo motivo coglie nel segno, poiché i giudici di merito, come si è visto (v. *sub* nn. 2.3.2 e 2.2 del "ritenuto in fatto"), nel parlare di percentuale di sopravvivenza, nei casi di diagnosi tempestive e di terapia appropriata, di circa il 70%, di percentuale di mortalità intraospedaliera in caso di dissecazione aortica di tipo B tendente alla cronicizzazione non superiore al 10%, di sopravvivenza a 6 mesi del 91% e di percentuale, in caso di dissecazione di tipo B adeguatamente trattate con terapia medica, di sopravvivenza a 4-5 anni del 60-80% e a 10 anni del 40-50%, si sono rifatti ad una lettura non condivisibile del canone del "più probabile che non".

Infatti, una volta correttamente inquadrato il caso e la sua diagnosi, i dati statistici di riferimento rinvenuti in letteratura, attraverso il necessario contributo dei "saperi esperti", vanno necessariamente calati nel caso concreto, operazione che, però, è stata omessa nel caso di specie. Si devono, a mero titolo di esempio, valutare l'età del soggetto, le sue condizioni di salute, le eventuali abitudini di vita significative (ad es., tabagismo), la presenza o meno di patologie interferenti ed ogni altra circostanza in ipotesi emersa dall'anamnesi, dal colloquio con il paziente o con i congiunti ovvero *aliunde* e che possa, in ipotesi, avere incidenza sulla concreta valutazione del nesso di causalità. Solo operando così si potranno evitare valutazioni giudiziali meramente statistiche, non in linea con un processo "giusto", indifferentemente penale o civile.

3. Anche l'ulteriore motivo di impugnazione risulta fondato.

Si ravvisa la lamentata omissione di pronuncia sul motivo di appello avente ad oggetto la erronea - in tesi - applicazione delle tariffe nella liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili, senza che possa rinvenirsi in qualche passaggio motivazionale della decisione impugnata risposta, nemmeno implicita.

4. Conseguenze da quanto sinora esposto la statuizione in dispositivo.

La Corte di appello penale che ha accertato la maturata prescrizione dell'illecito avrebbe dovuto affrontare il tema delle conseguenze civili. Cosa che ha fatto ma incorrendo nell'errore sopra evidenziato: il conseguente annullamento con rinvio deve essere quindi disposto, essendo ormai irrevocabilmente definita la vicenda penale, al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Il giudice di merito dovrà provvedere anche sulla liquidazione delle spese tra le Parti per questo grado di legittimità.

P.Q.M.

Annula la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le Parti per questo grado di legittimità.

Così deciso il 26/11/2024.

Il Consigliere estensore

Daniele Cenci



Il Presidente

Salvatore Dovere



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 17 APR. 2025

Il Funzionario Giudiziario
D. Infranca Gatenazzo

